



Il Difensore Civico

## Decisione n. 29 del 24.10.2017

**OGGETTO:** Signor (omissis)- Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90.

### IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

**VISTA** la domanda del 12.09.2017, acquisita in data 14 settembre 2017 al protocollo n. 1844, con la quale il Sig. (omissis) ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del diniego formatosi tacitamente il 13.09.2017 sulla domanda di accesso agli atti presentata il 14.07.2017 al Comune di (omissis), volta ad ottenere la seguente documentazione:

- Provvedimento sanzionatorio nei confronti dell'Amministratore di condominio (omissis), conclusivo del procedimento di accertamento per problemi igienico/sanitari (di cui alla nota prot. 63121 del 18.10.2016 del Settore V – Comune di (omissis));
- Individuazione formale del Responsabile del Procedimento, qualora diverso da quello indicato nella summenzionata nota.

**VISTA** la nota prot. n. 1874-201712901 del 19/09/2017, con la quale, prima di esaminare nel merito la questione, è stato richiesto al Comune di (omissis), di fornire entro 20 giorni le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso.

**PRESO ATTO** che la predetta Amministrazione, con nota prot. 67357 del 23.10.2017, acquisita al protocollo di questo Ufficio in pari data, al numero 2038 ha precisato:

- di aver consentito l'accesso in data 19.10.2017, consegnando la documentazione nelle mani della Sig.ra (omissis), delegata dal Sig. (omissis);
- di aver già informato il richiedente, in data 31.08.2017, dell'accoglimento della richiesta di accesso ma che, per disguidi postali, la comunicazione non è pervenuta all'utente;

**RITENUTO** che, pur dovendo registrarsi il mancato rispetto da parte del Comune di (omissis) dei termini prescritti dalla legge in quanto la prima comunicazione effettuata all'istante (31.08.2017) è successiva alla data in cui si è formato il silenzio rifiuto (13.08.2017), l'esame nel merito della richiesta non potrebbe arrecare alcun vantaggio all'istante, atteso che può escludersi con certezza che la relativa decisione sia in grado di apportare per il medesimo una qualsiasi utilità residua, anche meramente strumentale o morale;

*Tutto ciò premesso*



Il Difensore Civico

### **DECIDE**

- la richiesta di riesame del diniego formatosi tacitamente il 13.08.2017 sulla domanda di accesso agli atti, presentata il 14.07.2017 al Settore V del Comune di (omissis) dal Sig. (omissis), volta ad ottenere la documentazione indicata in premessa è dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse alla decisione nel merito di questa Difesa Civica ed è, pertanto, archiviata;
- la presente decisione è comunicata al ricorrente e al Settore V del Comune di (omissis).

Il Difensore Civico Regionale

*Avv. Fabrizio Di Carlo*

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D. Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m. e i.